



COMUNE DI VOBBLIA

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

- D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
- L.R. 4-7-2007, n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”;
- L.R. 9-9-1998, n. 31 “Norme in materia di trasporto pubblico locale”;
- L. 15-1-1992, n. 21 “quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- D.M. 15-12-1992, n. 572 “recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
- D.Lgs.vo 30-4-1992, n. 285 “codice della strada”.

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 24/07/2013)

INDICE

Art. 1 – Definizione e disciplina del servizio.....	3
Art. 2 – Autorizzazione di esercizio.....	3
Art. 3 – Determinazione del numero delle autorizzazioni	4
Art. 4 – Accesso alla professione di noleggio con conducente.....	4
Art. 5 – Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	5
Art. 6 – Valutazione dei titoli.....	6
Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione.....	7
Art. 8 – Inizio del servizio	8
Art. 9 – Durata e validità dell'autorizzazione	8
Art. 10 – Modalità di svolgimento del servizio	9
Art. 11 – Sostituzioni e collaborazioni alla guida.....	9
Art. 12 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio.....	10
Art. 13 – Comportamento degli utenti	10
Art. 14 – Trasferibilità dell'autorizzazione.....	10
Art. 15 – Sospensione dell'autorizzazione.....	12
Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione.....	12
Art. 17 – Caratteristiche delle autovetture	13
Art. 18 – Sostituzione delle autovetture.....	13
Art. 19 – Svolgimento del servizio reso a persone anziane ed a portatori di handicap	13
Art. 20 – Obblighi e divieti	13
Art. 21 – Tariffe	14
Art. 22 – Vigilanza sul servizio	14
Art. 23 – Sanzioni	14
Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento.....	16

Art. 1 – Definizione e disciplina del servizio

1) Il servizio pubblico di noleggio con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale e/o di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico di linea e viene effettuato, su richiesta, in modo non continuativo su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2) Il servizio è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dalla legge regionale 04 luglio 2007, n. 25, e successive modificazioni, dall'art. 85 del D.Lgs.vo n. 285/1992 (Codice della Strada) nonché dal presente regolamento.

3) Le autovetture utilizzate per il servizio pubblico di noleggio con conducente devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 71 del Codice della Strada e dall'articolo 227 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992). In ogni caso devono essere dotate di 4 o 5 porte.

4) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

5) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono sostare all'interno di apposita rimessa collocata nel territorio comunale di Vobbia e devono essere sempre a disposizione dell'utenza.

6) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse e gli stessi devono essere sempre a disposizione dell'utenza.

7) Per rimessa si intende un locale privato in cui, oltre al ricovero del veicolo, deve poter avvenire la prenotazione della corsa da parte dell'utente. La rimessa dovrà essere facilmente raggiungibile ed identificabile dall'utenza, anche mediante l'apposizione di idonea cartellonistica, e dovrà soddisfare i requisiti di visibilità del veicolo ricoverato, al fine di consentire controlli da parte degli organi preposti. Potrà essere consentito lo stazionamento in appositi posteggi alle condizioni stabilite da specifica deliberazione della Giunta Comunale.

8) Per quanto non previsto da seguenti articoli si applicano le norme disciplinate dai regolamenti comunitari, dalle Leggi dello Stato e dalla Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 2 – Autorizzazione di esercizio

1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune, a seguito bando di concorso pubblico.

2) Ogni autorizzazione Comunale consente, previa presentazione della documentazione comprovante la proprietà del veicolo, ovvero la sua disponibilità, il rilascio dell'autorizzazione comunale a presentare il mezzo medesimo presso le strutture competenti per la sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. Ottenuta detta ultima e superate le verifiche di idoneità, il Comune ne autorizza l'utilizzo.

3) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

4) E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4) L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del mezzo ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.

5) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della L. 15/01/1992, n. 21.

Art. 3 – Determinazione del numero delle autorizzazioni

1) In considerazione dell'effettiva ponderazione delle variabili socio-economiche-territoriali di cui all'art. 18, 1° comma, della L.R. n. 25/2007, il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è fissato in numero di 1 (uno).

2) Tale organico è soggetto a revisione in relazione a particolari variazioni dei parametri socioeconomico-territoriali che ne hanno determinato il numero.

3) La variazione del numero delle autorizzazioni, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 25/2007, viene determinata con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 – Accesso alla professione di noleggio con conducente

1) L'accesso alla professione di noleggio con conducente è consentito a soggetti iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

2) Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza.

3) Possono essere titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, oltre alle ditte individuali, anche le società di persone (nome collettivo o accomandita semplice).

4) Il requisito dell'iscrizione al ruolo, nei casi di società, deve essere posseduto dal legale rappresentante della società stessa.

5) Non possono essere titolari di autorizzazioni di autovetture di noleggio con conducenti coloro che:

- a) abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o pecuniaria in misura superiore complessivamente ai tre anni per delitti non colposi;
- b) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla legge 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

Nei casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura a carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Art. 5 – Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli, ai singoli, che possono gestirle in forma singola o associata.
- 2) Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti che siano iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 8 della L.R. 25/07 e non abbiano riportato le condanne di cui al comma 5 del precedente art. 4.
- 3) Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Tale termine è comunque ordinario. Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio e nelle consuete forme di pubblicazioni degli atti e/o degli avvisi pubblici.
- 4) Nel bando dovrà essere obbligatoriamente indicato:
 - a) termine di presentazione delle domande;
 - b) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) schema di domanda di partecipazione al bando;
 - f) esplicita dichiarazione di non aver riportato condanne di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente regolamento;
 - g) autocertificazione relativa al possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti ai servizi pubblici non di linea.
- 5) Le autorizzazioni vengono assegnate nel rispetto della graduatoria e ad ogni soggetto utilmente collocato nella stessa non può essere assegnata più di una autorizzazione per ogni bando di concorso.

Art. 6 – Valutazione dei titoli

1) Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vacanti, il Responsabile del Servizio Vigilanza procede alla valutazione delle domande e dei titoli sulla base dei seguenti criteri:

- periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi e/o noleggio con conducente;	1 punto per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri
- periodo di servizio prestato qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi e/o noleggio con conducente;	1 punto per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri
- periodo di servizio prestato in qualità di collaboratore familiare di un titolare di licenza di taxi e/o noleggio con conducente;	1 punto per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri
- anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della LIGURIA	0,25 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi sei
- servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private	1,00 punti per ogni semestre sino ad un massimo di 3 punti
- precedente possesso di autorizzazione comunale (del Comune di Vobbia o altri) per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in ordine alla quale non sia intervenuto provvedimento di decadenza o revoca	0,50 punti per ogni anno di titolarità della licenza
- conoscenza di una o più lingue straniere documentate da attestato	1 punto
- residenza nel Comune di Vobbia	1 punto ogni anno fino ad un massimo di 8 punti
- residenza in uno dei Comuni dell'Alta Valle Scrivia (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone e Valbrenna)	1 punto ogni anno fino ad un massimo di 4 punti
- residenza in uno dei comuni della Provincia di Genova	1 punto ogni anno fino ad un massimo di 2 punti
- diploma di laurea	punti 2

- diploma di istituto superiore di secondo grado	punti 1
- diploma di scuola media inferiore	punti 0,50
- carichi di famiglia	1,00 punti per ogni minore a carico; 0,50 punti per ogni maggiorenne a carico; 3,00 punti per ogni familiare in condizioni di invalidità permanente a carico;
- Essere iscritto nelle liste di mobilità	punti 1
- Essere iscritto nelle liste di disoccupazione	punti 3

2) Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli titoli posseduti.

3) Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata prioritariamente alla persona residente nel Comune di Vobbia, in caso di ulteriore parità al più giovane di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, l'assegnazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico.

4) Le modalità di presentazione dei titoli e l'eventuale documentazione a loro corredo sono stabilite dal bando di cui all'art. 5 e potranno essere effettuate anche mediante autocertificazione.

5) La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni.

6) All'Ufficio spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.

7) La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data dalla quale è approvata con apposito atto, salvo che, per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

8) Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.

9) Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle autorizzazioni disponibili.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1) Il Responsabile del Servizio Vigilanza assegna l'autorizzazione sulla base della graduatoria predisposta.

2) L'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione di:

- a) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;

- b) fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada per il servizio di noleggio con conducente;
- c) individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa, conforme alle caratteristiche individuate al comma 7 dell'art. 1 del presente regolamento;
- d) certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultino le condanne di cui al comma 5 del precedente art. 4;
- e) certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) copia carta di circolazione del veicolo intestata al richiedente.

3) La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune, pena la decadenza dal diritto dell'intestazione dell'autorizzazione, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

4) Il termine dei 60 (sessanta) giorni deve intendersi perentorio ed è derogabile solo nelle ipotesi comprovate di caso fortuito e forza maggiore.

5) Il Responsabile del Servizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione ne verifica la veridicità, richiede alla C.C.I.A.A. il certificato di iscrizione al ruolo, rilascia l'autorizzazione e la notifica nei modi di legge all'interessato.

Art. 8 – Inizio del servizio

1) Il servizio di noleggio con conducente dovrà essere iniziato entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Vigilanza, pena la revoca del titolo, ed il veicolo dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 17.

2) Contestualmente all'effettivo inizio dell'attività, il titolare deve darne comunicazione al Comune di Vobbia.

3) Il Responsabile del Servizio Vigilanza può concedere, su esplicita richiesta scritta dell'interessato, una proroga fino a mesi 6 (sei) all'inizio del servizio, ove ricorrano gravi e documentate cause di forza maggiore, comunque indipendenti dalla volontà del titolare, che impediscano l'inizio del servizio nel termine prescritto dal comma precedente.

4) Dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione verrà data comunicazione all'interessato il quale avrà 30 giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive.

5) Entro i successivi 30 giorni l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente provvedendo alla revoca od annullando il procedimento.

Art. 9 – Durata e validità dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente ha durata indeterminata a condizione che venga sottoposta a vidimazione presso il competente ufficio comunale ogni anno, entro il 31 gennaio.

2) La vidimazione avviene mediante presentazione al Comune dell'autorizzazione stessa accompagnata da autocertificazione dalla quale risulti che in capo al titolare permangono tutti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3) Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del Comune.

Art. 10 – Modalità di svolgimento del servizio

1) La prestazione del servizio di noleggio con conducente è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione raggiungibile, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

2) Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, e salve le deviazioni imposte da giustificati motivi o cause di forza maggiore, al conducente è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

3) L'acquisizione della corsa o dei servizi avviene, di norma presso la rimessa del vettore per qualsiasi destinazione o dal luogo di stazionamento prestabilito.

4) Il servizio deve obbligatoriamente essere reso almeno nell'arco orario dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

Art. 11 – Sostituzioni e collaborazioni alla guida

1) I titolari di ditte individuali di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per i seguenti motivi:

- a) motivi di salute, inabilità temporanee, gravidanza e puerperio (tutti comprovati da autocertificazione);
- b) periodo di ferie (purché non superiore a quaranta giorni complessivi nell'arco dell'anno);
- c) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
- e) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

2) La richiesta di sostituzione temporanea deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante ed indicare le generalità del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 7, lett. a) b), e) ed f).

3) Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del Servizio Vigilanza rilascia al sostituto autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio.

4) Per lo svolgimento del servizio, i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di dipendenti e/o di familiari coadiuvanti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del codice civile, sempreché siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

5) L'elenco dei collaboratori o dei dipendenti impiegati alla guida dell'autovettura, deve essere trasmesso al Comune contestualmente all'avvio del rapporto di collaborazione, deve indicare la posizione previdenziale ed assicurativa di ogni dipendente o collaboratore e deve essere allegato in copia autentica all'autorizzazione.

Art. 12 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo, oltre che dell'osservanza dei divieti e prescrizioni contenuti negli articoli di Regolamento, di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) informare il cliente su qualsiasi deviazione, al percorso normalmente più breve, si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria;
- g) consegnare ai competenti Uffici comunali qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h) rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme alla legge, ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) conformare il proprio abbigliamento alle disposizioni che saranno emanate dal competente Organo Comunale.

2) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone diverse dagli utenti del servizio;
- b) portare sul mezzo animali propri;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) rifiutare il trasporto del bagaglio quando ancora risulti capiente il veicolo;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 13 – Comportamento degli utenti

1) Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) gettare oggetti dai veicoli, siano essi fermi ovvero in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del mezzo;
- d) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 14 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1) Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è consentito, su richiesta del titolare, a persona da lui designata, purché iscritta nel ruolo

di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) titolarità dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) raggiungimento del sessantesimo anno di età;
- c) invalidità o inidoneità permanente al servizio per malattia o infortunio (comprovate da certificazione medica della competente ASL).

2) La persona designata deve produrre al Comune specifica istanza allegando:

- a) atto di proprietà dell'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente, ovvero contratto di disponibilità in leasing della stessa;
- b) atto pubblico di acquisto dell'azienda o ramo di azienda;
- c) documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 7.

3) L'ufficio comunale competente verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del servizio rilascia al nuovo titolare la relativa autorizzazione per l'esercizio del servizio.

4) Il nuovo titolare deve iniziare l'attività entro novanta (90) giorni dalla data di rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso, contestualmente all'effettivo inizio dell'attività, deve darne comunicazione al Comune di Vobbia.

5) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, con il consenso degli altri, può ottenere il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione stessa, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

6) Qualora non vi sia accordo tra gli eredi circa l'individuazione di uno solo di loro per l'intestazione del titolo, entro il termine di due anni dalla data della morte del titolare, gli eredi stessi possono trasferire ad altri, previa autorizzazione, del Responsabile del Servizio Vigilanza, la titolarità dell'autorizzazione di esercizio purché tali nuovi soggetti siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

7) Nel caso in cui, entro un biennio dalla morte del titolare dell'autorizzazione, la stessa non venga volturata a nome di un erede o ceduta a terzi, entrambi in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività, l'autorizzazione decade e deve essere messa a concorso pubblico.

8) L'erede deve produrre al Comune la dichiarazione di successione e la documentazione di cui al comma 2, del precedente articolo 7.

9) In ogni caso l'attività non può essere esercitata in assenza dei requisiti prescritti per l'esercizio della stessa.

10) Il titolare di autorizzazione che abbia trasferito ad altri la propria attività oppure che abbia cessato la propria attività, non può concorrere ad una nuova assegnazione di autorizzazione o procedere all'acquisto di una nuova azienda di autovetture da rimessa prima che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento del titolo o dalla cessazione dell'attività pregressa.

Art. 15 – Sospensione dell'autorizzazione

1) La sospensione della validità dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è disposta dal Responsabile del Servizio Vigilanza fino ad un massimo di 6 (sei) mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati, accertata da un organo competente;
- b) utilizzo di sostituti non autorizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 11;
- c) accertata violazione, da parte degli organi competente alla vigilanza in materia di Polizia stradale per tre volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 23;
- d) sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo, anche non consecutivo, di 30 (trenta) giorni nell'arco dell'anno, salvo quanto previsto dall'art. 11;
- e) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività, accertata dagli organi competenti;
- f) applicazione indebita di tariffe o supplementi, accertate dagli organi competenti;
- g) mancata osservanza delle prescrizioni impartite a seguito di verifica di idoneità del veicolo.

2). Il Responsabile del Servizio Vigilanza comunica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

3) Entro i 15 (quindici) giorni successivi Il Responsabile del Servizio Vigilanza, si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione dell'autorizzazione ovvero all'archiviazione del procedimento.

4) La durata della sospensione è determinata tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa.

Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione

1) Il Responsabile del Servizio Vigilanza dispone la revoca della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente nei seguenti casi:

- a) violazione della norma di cui all'art. 2, relativa al cumulo delle autorizzazioni;
- b) perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento;
- c) mancato inizio del servizio previsto dall'art. 8, comma 1, del presente regolamento;
- d) sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo, anche non consecutivo, superiore ai 30 (trenta) giorni nell'arco dell'anno;
- e) cumulo di tre provvedimenti di sospensione, come previsti dall'art. 15, nell'arco di un triennio;
- f) mancata vidimazione dell'autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 9 comma 1 del presente regolamento.

2) Il Responsabile del Servizio Vigilanza comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca dando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

3) Entro il 30 (trenta) giorni successivi Il Responsabile del Servizio Vigilanza, si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione dell'autorizzazione ovvero all'archiviazione del procedimento.

4) Il provvedimento di revoca è comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per il seguito di competenza.

Art. 17 – Caratteristiche delle autovetture

1) All'interno del parabrezza anteriore o del lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono recare una targa recante la scritta in nero "NOLEGGIO CON CONDUCENTE" con ai lati gli stemmi della Regione Liguria e del Comune di Vobbia. Le autovetture devono altresì essere dotate di una targa inamovibile, da fissare sul lato posteriore destro, recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione nonché gli stemmi della Regione Liguria e del Comune. La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi e la foggia dei caratteri sono stabiliti dalla Giunta Regionale con delibera n. 2064 dell'08/05/1992.

2) L'autovettura deve essere munita di marmitta catalitica od altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti.

Art. 18 – Sostituzione delle autovetture

1) L'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente ferma per riparazioni può essere sostituita con altra regolarmente immatricolata per tale servizio ed avente le caratteristiche di cui all'art. 17.

2) La durata di tale sostituzione non deve superare il tempo strettamente necessario per eseguire le riparazioni occorrenti.

3) La comunicazione della sostituzione deve pervenire al Comune prontamente e comunque prima dell'immissione in servizio dell'autovettura sostitutiva.

Art. 19 – Svolgimento del servizio reso a persone anziane ed a portatori di handicap

1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap.

2) Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 20 – Obblighi e divieti

1) I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa;
- b) caricare sull'autovettura i bagagli che possano essere trasportati senza danni nei limiti di capienza del veicolo;
- c) aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura;
- d) mantenere in posizione ben visibile, all'interno della vettura, le tariffe chilometriche minime e massime vigenti, eventualmente determinate dalla Giunta Comunale;

- e) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza in veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo con particolare riguardo al contachilometri;
- g) consegnare presso gli uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti a bordo del veicolo;
- h) rilasciare al cliente ricevuta o scontrino attestante il prezzo del trasporto.

2) Ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente è fatto divieto di :

- a) rifiutarsi di trasportare un numero di persone fino a quello massimo consentito;
- b) applicare una tariffa diversa da quella contrattata;
- c) interrompere il servizio salvo casi di forza maggiore;
- d) trasportare persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- e) trasportare animali propri sull'autovettura durante il servizio.

Art. 21 – Tariffe

1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. La Giunta Comunale, sulla base dei criteri dettati dal D.M. 20 aprile 1993, può determinare una tariffa chilometrica minima e una massima per il servizio.

2) È consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio da rimessa predeterminare la tariffa per percorsi prestabiliti, previa comunicazione al Comune.

Art. 22 – Vigilanza sul servizio

1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al personale del Servizio di Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81. L'Ufficio competente dispone annualmente, in occasione della validazione dell'autorizzazione, e tutte le volte che lo ritenga comunque necessario, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Art. 23 – Sanzioni

1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme statali e regionali nonché da leggi speciali (Codice della Strada), le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2) In ossequio all'art. 7/bis del D.Lgs.vo 267/2000, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le seguenti violazioni:

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	
da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00 per le seguenti violazioni	articolo 2 comma 4 (mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo)
	articolo 20 comma 1 punto b) (obbligo di caricare sulla vettura i bagagli)
	articolo 20 comma 1 punto c) (obbligo di aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura)
da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni	articolo 1, comma 5 (obbligo di sosta della vettura nella rimessa)
	articolo 1 comma 6 relativo all'obbligo di sosta della vettura nella rimessa
	articolo 10 comma 2 (vidimazione annuale dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 relativamente alla revoca dell'autorizzazione)
	articolo 17 comma 1 (caratteristiche delle autovetture)
	articolo 18 comma 3 (comunicazione di sostituzione dell'autovettura)
	articolo 20 comma 1 punto a) (obbligo di acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa)
articolo 20 comma 2 (divieti posti a carico dei concessionari)	

3) Chiunque eserciti l'attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 2.582,30.

4) Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 02/12/1982 con esclusione della corresponsione del pagamento nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.

5) La Giunta Comunale provvede ad aggiornare periodicamente gli importi delle sanzioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo.

6) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 21/1992 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Liguria.